

Incontro con i Sacerdoti Lituani a Vilnius e a Kaunas  
fra il 27 giugno e il 1° luglio 2016  
Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore

**« GLI ATTI DEL PENITENTE  
E ALCUNI ASPETTI DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA »**

**Introduzione**

S. Giovanni Paolo II, nella Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo del 1986, diceva che il fatto che un gran numero di persone si astenga totalmente dalla pratica della confessione, *“è segno che è urgente sviluppare tutta una pastorale del sacramento della penitenza, portando incessantemente i cristiani a riscoprire le esigenze di una vera relazione con Dio, il senso del peccato, per il quale ci si chiude all’Altro e agli altri, la necessità di convertirsi e di ricevere, per il tramite della Chiesa, il perdono come dono gratuito di Dio e, infine, le condizioni che permettono di ben celebrare il sacramento, superando i pregiudizi a suo riguardo, i falsi timori e la prassi abitudinaria. Una tale situazione richiede nel medesimo tempo che noi rimaniamo assai disponibili per questo ministero del perdono, pronti a dedicarvi il tempo e la cura necessari, ed anzi, dirò di più, a dargli la priorità rispetto ad altre attività”*.

Prendendo spunto da questo testo sul sacramento della confessione oggi, e sulla situazione di molti fedeli riguardo ad esso, mi riferirò in questa conferenza a due grandi aspetti: 1) gli atti del penitente per ben confessarsi; 2) alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della Penitenza.

**I. Parte Prima. Gli atti del penitente per ben confessarsi**

Mi riferisco agli atti dei fedeli che costituiscono la materia del sacramento della Penitenza, ma dal punto di vista dei confessori, che devono

aiutare i penitenti a ben disporsi per confessarsi con frutto. Prima, però, mi sembra utile parlarvi degli effetti o fini di questo sacramento.

### **I.1. Gli effetti del sacramento della Penitenza**

Per capire meglio le disposizioni e gli atti richiesti per fare una buona confessione è bene menzionare innanzitutto quali siano gli effetti di questo sacramento, cioè i fini per cui ci si confessa. Perché conoscendo bene il fine da raggiungere possiamo preparare adeguatamente i fedeli per il cammino da fare, adoperando i mezzi giusti, cioè le adeguate disposizioni interiori.

Il Concilio Vaticano II, sulla scia di tutta la Tradizione della Chiesa, insegna: *“Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera”* (LG 11).

San Giovanni Paolo II esprime in maniera molto bella le finalità del sacramento della confessione: *“il frutto più prezioso del perdono ottenuto nel sacramento della penitenza consiste nella riconciliazione con Dio, la quale avviene nel segreto del cuore del figlio prodigo e ritrovato, che è ciascun penitente. Ma bisogna aggiungere che tale riconciliazione con Dio ha come conseguenza, per così dire, altre riconciliazioni, che rimediano ad altrettante rotture, causate dal peccato: il penitente perdonato si riconcilia con se stesso nel fondo più intimo del proprio essere, in cui ricupera la propria verità interiore; si riconcilia con i fratelli, da lui in qualche modo aggrediti e lesi; si riconcilia con la Chiesa; si riconcilia con tutto il creato”* (Reconciliatio et Paenitentia 31).

Per ben giungere a questa completa restaurazione della comunione con Dio, con la Chiesa, con i fratelli e perfino con tutto il creato, sono necessarie, però, certe disposizioni e atti da parte del penitente.

### **I.2. Gli atti del penitente**

Il sacramento della penitenza produce i suoi frutti di grazia in ragione della sua propria virtù ed efficacia, che deriva dal mistero pasquale di Gesù

(agisce “*ex opere operato*”). Ma ottenere maggiormente questi frutti dipende anche da certe disposizioni e da determinati atti interiori del penitente, che rientrano nell’“*opus operatum*” in quanto costituiscono la materia del sacramento. È qui che il buon confessore deve aiutare i fedeli a disporsi meglio per attingere più abbondanti frutti di salvezza nella ricezione di questo sacramento. Come sappiamo, per confessarsi bene sono necessarie quattro cose: 1) fare un buon esame di coscienza; 2) la contrizione, o dolore dei peccati con il proposito di non peccare più; 3) la confessione dei peccati al sacerdote; 4) la soddisfazione o compimento della penitenza che il sacerdote impone.

Mi voglio riferire qui brevemente a tre di questi atti del penitente: la *contrizione*, la *confessione dei peccati* e il *compimento della penitenza*, perché sono questi tre atti quelli che costituiscono *la materia prossima* del sacramento. Mi riferisco ad essi sempre dal punto di vista di ciò che il confessore dovrà fare per aiutare il penitente a confessarsi santamente.

#### **a) La contrizione**

La contrizione è “*il dolore dell’animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire*” (Concilio di Trento, DS 1676).

Nel detestare i propri peccati e pentirsi di averli commessi, il penitente si unisce in modo misterioso, ma vero, a Dio, che detesta il peccato. Lo afferma in maniera molto bella Sant’Agostino: “*Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già d’accordo con Dio. Dio condanna i tuoi peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio. L’uomo e il peccatore sono due cose distinte: l’uomo è opera di Dio, il peccatore è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò che egli ha fatto*” (In Iohannis evangelium tractatus, 12, 13).

**[Contrizione perfetta e attrizione]** Questo animo pentito può avere diversi gradi, essere più o meno perfetto, a seconda del maggiore o minore amore di Dio che è nel penitente. Quando proviene dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, la contrizione è detta “*perfetta*” (contrizione di carità). “*Tale contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche il perdono dei peccati*

*mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale*” (CCC 1452). A volte però i fedeli hanno una contrizione piuttosto imperfetta, nata più dalla considerazione della bruttura del peccato e dal timore della dannazione eterna che dall’amore di Dio. Questa “attrizione”, sebbene sia sufficiente per ricevere validamente la assoluzione sacramentale, non è la contrizione perfetta a cui spinge l’amore di Dio.

Tuttavia l’attrizione o dolore imperfetto dei peccati è sufficiente per accostarsi validamente al sacramento della confessione.

La contrizione è l’atto interiore più necessario per ottenere i frutti del sacramento della penitenza (cf CCC 1451). Uno si potrebbe salvare senza confessione, né soddisfazione (per esempio, chi muore in assenza del confessore, però facendo un atto di contrizione perfetta), ma nessuno si può salvare senza pentimento dei propri peccati (neppure se si confessa, ma senza essere realmente pentito di essi). Allo stesso tempo, la contrizione perfetta è intimamente legata al distacco da ogni affetto al peccato, anche veniale, necessario per raggiungere la perfezione della carità, la perfezione cristiana.

**[Il proposito di emendarsi]** Il proposito di emendarsi è implicito nella contrizione, sebbene si possa formulare esplicitamente in un atto diverso. È la volontà deliberata e seria di non peccare più. La sua necessità è assoluta: non si può ottenere il perdono dei peccati (sia dentro che fuori del sacramento della penitenza) senza il fermo proposito di emendarsi, ossia senza la seria volontà di non tornare a peccare, perché non è veramente pentito dei suoi peccati chi non ha il proposito di evitarli in futuro.

È compito del confessore aiutare i penitenti quando essi non danno segni di avere una vera contrizione, ovvero quel “*animi cruciatus*” (afflizione dello spirito) o “*compunctio cordis* (contrizione del cuore)” (cf CCC 1431). Questo vale oggi più che mai, soprattutto per la perdita del senso del peccato. E su questo voglio soffermarmi un momento.

### ***La perdita del senso del peccato***

Diceva già il grande Servo di Dio Papa Pio XII: “*il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato*” (Radiomessaggio 26 ottobre 1946). Nella sua

scia, il Santo Papa Giovanni Paolo II affronta questo gravissimo tema del nostro tempo nella sua magnifica Esortazione apostolica *Reconciliatio et paenitentia*. Seguiamone i principali punti (18).

Il Pontefice afferma che il senso del peccato è come il termometro della coscienza morale dell'uomo ed è legato al senso di Dio. È inevitabile che in una situazione di anestesia delle coscienze come quella di oggi “*venga obnubilato anche il senso di Dio, il quale è strettamente connesso con la coscienza morale, con la ricerca della verità, con la volontà di fare un uso responsabile della libertà. Insieme con la coscienza viene oscurato anche il senso di Dio, e allora, smarrito questo decisivo punto di riferimento interiore, si perde il senso del peccato*”.

**[Cause]** Con la sua abituale lucidità il santo Papa individua le cause di questo fenomeno:

- Il *secolarismo*, il quale, per la sua stessa natura e definizione, è un movimento di idee e di costumi che propugna un umanesimo che astraie totalmente da Dio, e per tanto non si preoccupa del pericolo di *perdere la propria anima*. Se manca il senso di Dio, mancherà anche il senso dell'offesa commessa contro Dio.
- Alcuni equivoci in cui si cade nell'apprendere certi risultati delle scienze umane. Per esempio, in base a talune affermazioni della psicologia, la preoccupazione di non colpevolizzare o di non porre freni alla libertà, il che porta a non riconoscere mai una mancanza. Anche una certa antropologia culturale, che a forza di ingrandire i condizionamenti e gli influssi ambientali e storici che agiscono sull'uomo, finisce per non riconoscergli la capacità di compiere veri atti umani e, quindi, la possibilità di peccare.
- Un'etica derivante dal relativismo storicistico, che relativizza la norma morale, negando il suo valore assoluto e incondizionato, e negando, di conseguenza, che possano esistere atti intrinsecamente illeciti, indipendentemente dalle circostanze in cui sono posti dal soggetto. Si tratta di un vero 'rovesciamento e di una caduta di valori morali', il cui effetto è quello di attutire completamente la nozione di peccato.

- L'erronea identificazione del peccato con la semplice trasgressione di norme e precetti legali, come può avvenire nell'insegnamento ai giovani, nelle comunicazioni di massa, nella stessa educazione familiare.

Per il santo Papa, la perdita del senso del peccato, dunque, è una forma della negazione di Dio: non solo di quella ateistica, ma anche di quella secolaristica. *“Se il peccato è l'interruzione del rapporto filiale con Dio per portare la propria esistenza fuori dell'obbedienza a lui, allora peccare non è soltanto negare Dio; peccare è anche vivere come se egli non esistesse, è cancellarlo dal proprio quotidiano”*.

**[Responsabilità ecclesiale]** Poi il Papa parla della nostra responsabilità in questo oscuramento del senso del peccato: *“Persino nel campo del pensiero e della vita ecclesiale alcune tendenze favoriscono inevitabilmente il declino del senso del peccato. Alcuni, ad esempio, tendono a sostituire esagerati atteggiamenti del passato con altre esagerazioni: essi passano dal vedere il peccato dappertutto al non scorgerlo da nessuna parte; dall'accentuare troppo il timore delle pene eterne al predicare un amore di Dio, che escluderebbe ogni pena meritata dal peccato; dalla severità nello sforzo per correggere le coscienze erronee a un presunto rispetto della coscienza, tale da sopprimere il dovere di dire la verità”*.

Dobbiamo veramente, come pastori e confessori, confrontarci con queste affermazioni del Papa per capire la nostra responsabilità in questo declino del senso del peccato nei nostri fedeli. Il Papa, difatti, sembra rivolgersi poi direttamente a noi sacerdoti: *“E perché non aggiungere che la confusione, creata nella coscienza di numerosi fedeli dalle divergenze di opinioni e di insegnamenti nella teologia, nella predicazione, nella catechesi, nella direzione spirituale, circa questioni gravi e delicate della morale cristiana, finisce per far diminuire, fin quasi a cancellarlo, il vero senso del peccato? Né vanno taciuti alcuni difetti nella prassi della penitenza sacramentale: tale è la tendenza a offuscare il significato ecclesiale del peccato e della conversione, riducendoli a fatti meramente individuali, o viceversa, ad annullare la valenza personale del bene e del male per considerarne esclusivamente la dimensione comunitaria; tale è anche il pericolo, non mai totalmente scongiurato, del ritualismo*

*abitudinario che toglie al sacramento il suo pieno significato e la sua efficacia formativa”.*

**[Responsabilità pastorale]** Da questi chiari insegnamenti si vede che ristabilire il giusto senso del peccato è la prima forma per affrontare la grave crisi spirituale dell'uomo del nostro tempo. Sarà questo un compito immenso, ma possibile, con la grazia di Dio e la fedeltà agli insegnamenti della Chiesa.

### **b) *La confessione dei peccati***

La confessione sacramentale è l'accusa volontaria dei peccati commessi dopo il battesimo, fatta dal penitente al sacerdote legittimo, allo scopo di ottenere l'assoluzione degli stessi in virtù del potere delle chiavi. Non si tratta di una mera narrazione, ma di *un'accusa*, cioè di una dichiarazione di colpevolezza sui peccati. Poiché molti penitenti dicono i propri peccati (ed a volte non tutti) senza vero spirito di auto-accusa, il confessore dovrà aiutarli, seppure con estrema delicatezza, a comprendere questa dimensione.

### ***L'integrità della confessione***

La confessione o accusa dei peccati nella confessione ci mette di fronte all'importante tema dell'integrità della confessione. Cominciamo da ciò che stabilisce il can. 988§1 del *Codice di Diritto Canonico*: *“Il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame”*. Già il Concilio di Trento indicava che la integrità della confessione è un elemento essenziale del sacramento della penitenza: *“È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo (cf. Es 20,17; Mt 5,28) perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi”* (DS 1680).

**[Dottrina sempre valida]** Questa dottrina definita dal Concilio di Trento è valida tuttora e lo sarà sempre. Giovanni Paolo II lo ha ricordato spesso: *“Tenete presente che vige ancora, e vigerà per sempre nella Chiesa l’insegnamento del Concilio Tridentino circa la necessità della confessione integra dei peccati”*. (Discorso ai Membri della Sacra Penitenzieria Apostolica, 30 gennaio 1981).

In una lettera inviata al Cardinale Penitenziere Maggiore nell’anno 1996 il santo Papa ribadiva ancora fortemente questa dottrina per poi allertare circa i pericoli derivanti da certe idee che sono entrate nella Teologia morale con grave danno per i fedeli: *“In parte per la errata riduzione della valenza morale alla sola così detta ‘opzione fondamentale’, in parte per la riduzione parimenti errata dei contenuti della legge morale al solo precetto della carità, spesso inteso vagamente con esclusione degli altri peccati, in parte ancora -ed è forse questa la più diffusa motivazione di tale comportamento- per una interpretazione arbitraria e riduttiva della ‘libertà dei figli di Dio’, voluta come preteso rapporto di privata confidenza prescindendo dalla mediazione della Chiesa, purtroppo oggi non pochi fedeli accostandosi al sacramento della penitenza non fanno l’accusa completa dei peccati mortali nel senso ora ricordato del Concilio Tridentino e, talvolta, reagiscono al sacerdote confessore, che doverosamente interroga in ordine alla necessaria completezza, quasi che egli si permettesse una indebita intrusione nel sacrario della coscienza”*. (Lettera al Cardinale William W. Baum ed ai partecipanti del corso annuale sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, 22 marzo 1996)

**[Obbligo del confessore]** È dunque un obbligo grave del confessore aiutare i penitenti a confessare integralmente i loro peccati mortali ancora non perdonati, con il numero e le circostanze che aggravano o cambiano la specie.

Cercare l’integrità della confessione non significa affatto sottomettere il penitente a una sorta di tortura ma esercitare la carità pastorale. Perciò il confessore dovrà essere molto prudente e delicato nel domandare, e deve domandare solo quando ha motivi per farlo, perché capisce o prevede che la



confessione non è integra. In tutti gli altri casi si deve presumere a favore del penitente, cioè che lui confessando i suoi peccati lo faccia con sincerità.

**[Rispetto della coscienza del penitente]** Nella ricerca dell'integrità, il confessore deve anche tener conto che il penitente è tenuto a confessare il peccato secondo l'idea (la coscienza) che aveva dello stesso nel momento in cui lo ha commesso; non si deve confondere la specie che deve manifestare il penitente con le distinzioni che il confessore o il moralista è capace di valutare. Pertanto, come regola generale, il confessore non deve domandare al penitente più di quello che lui può distinguere.

Grave, invece, è il caso del confessore che impedisce ad un penitente di accusarsi di determinati peccati che quest'ultimo riconosce in coscienza come gravi. E ancora più grave se gli dice, insegnando l'errore o deformando la sua coscienza, che questo o quel peccato, che la Chiesa insegna che è grave, non è peccato o non è necessario confessarlo.

### ***c) La soddisfazione o compimento della penitenza imposta dal confessore***

La penitenza deve essere proporzionata alla colpa e alla condizione del penitente, e deve essere medicinale ed educativa della coscienza. In altre parole, deve corrispondere, per quanto possibile, alla gravità e alla natura dei peccati commessi. *“Può consistere nella preghiera, in un’offerta, nelle opere di misericordia, nel servizio del prossimo, in privazioni volontarie, in sacrifici, e soprattutto nella paziente accettazione della croce che dobbiamo portare. Tali penitenze ci aiutano a configurarci a Cristo che, solo, ha espiato per i nostri peccati una volta per tutte (Rm 3,25; 1 Gv 2,1-2). Esse ci permettono di diventare coeredi di Cristo risorto, dal momento che ‘partecipiamo alle sue sofferenze’ (Rm 8,17)”* (CCC 1460).

## **II. Parte Seconda. Sulla celebrazione del sacramento della penitenza**

In questa seconda parte voglio riferirmi, anche se in maniera piuttosto breve, ad alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza che

sono di grande utilità pastorale e per questo sono stati stabiliti come leggi nella Chiesa.

Sotto il titolo “La celebrazione del sacramento”, il *Codice di Diritto Canonico* tratta nei canoni 960 a 964: 1) del modo di celebrare questo sacramento, distinguendo tra modo *ordinario* (confessione e assoluzione individuale) e modo *straordinario*, con la confessione generica e la assoluzione generale (l’*Ordo Paenitentiae* autorizza anche il rito per la riconciliazione di più penitenti con l’assoluzione individuale); 2) del luogo; 3) della sede per le confessioni. Vediamo ciascuno di questi temi, aggiungendo alcuni spunti per la nostra riflessione teologica e pastorale.

### **1. La celebrazione individuale del sacramento**

Anzitutto è utile ricordare che “come tutti i sacramenti, la Penitenza è un’azione liturgica”, e come tale, ha norme liturgiche e canoniche per la sua celebrazione (cf CCC 1480).

**[Confessione individuale e integra]** Il canone 960 del *CIC* sancisce quale sia “il modo ordinario unico” di celebrare il sacramento della penitenza. Esso consiste nella “individuale e integra confessione e assoluzione”. Da tale modo ordinario unico scusa esclusivamente “l’impossibilità fisica o morale”, che rende leciti altri eventuali modi di riconciliazione. Queste affermazioni del Codice hanno come fonte il Concilio di Trento, che definisce come di “diritto divino” tale modo di celebrare il sacramento della penitenza.

Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, da parte sua, insegna anche una motivazione teologico pastorale di questo unico modo ordinario della celebrazione del sacramento: “*Ciò non è senza motivazioni profonde. Cristo agisce in ogni sacramento. Si rivolge personalmente a ciascun peccatore: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” (Mc 2,5 ); è il medico che si china su ogni singolo ammalato che ha bisogno di lui (cf. Mc 2,17) per guarirlo; lo rialza e lo reintegra nella comunione fraterna. La confessione personale è quindi la forma più significativa della riconciliazione con Dio e con la Chiesa*” (CCC 1484).

**[Confessione individuale in una celebrazione penitenziale]** La seconda forma di celebrazione del sacramento prevista nell'*Ordo Paenitentiae* -la riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione individuali- raggiunge la prima forma nell'atto sacramentale culminante, che è la confessione e l'assoluzione individuale dei peccati, e perciò può essere equiparata alla prima forma per quanto riguarda la normalità del rito (cf ReP 32). Tali celebrazioni comunitarie permettono di sottolineare maggiormente gli aspetti comunitari del sacramento, cioè il suo carattere ecclesiale. Per questo è desiderabile che si tengano in certi momenti dell'Anno Liturgico, particolarmente in Quaresima, quando tutta la Chiesa si prepara con il suo atteggiamento penitenziale alla celebrazione del Mistero Pasquale. In questo modo si favorisce non poco il *sentire cum Ecclesia* della comunità locale. Tuttavia, va ricordato che *“in qualunque modo esso venga celebrato, il sacramento della penitenza è sempre, per sua stessa natura, una azione liturgica, quindi ecclesiale e pubblica”* (CCC 1482).

**[Aspetti pastorali]** Essendo la confessione individuale l'unico modo ordinario per celebrare questo sacramento, i sacerdoti che hanno cura di anime dovranno dedicare molte energie e ore a questo prezioso ministero, segno della loro carità pastorale: *“tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati”*. (Misericordia Dei 1)

La confessione individuale, inoltre, è l'unico modo che permette di valorizzare gli aspetti più propriamente personali ed essenziali che sono compresi nell'itinerario penitenziale. È anche il modo che accontenta le motivazioni per le quali il penitente si accosta al sacramento: la necessità della riconciliazione personale e della riammissione all'amicizia con Dio, ottenendo la grazia perduta a causa del peccato; la necessità di verifica del proprio cammino spirituale; a volte la necessità di un discernimento vocazionale più preciso; molte volte una necessità e un desiderio di uscire da uno stato di apatia spirituale e di crisi religiosa. S. Giovanni Paolo II dice che si permette anche di unire al sacramento, in alcune opportunità, qualcosa di “distinto ma conciliabile con esso”: la direzione spirituale (ReP 32).

**[Assoluzione generale]** Non si deve, pertanto, cedere alla tentazione di abusare della cosiddetta “assoluzione generale” dei fedeli. Il *Codice di Diritto Canonico* stabilisce che questa forma di celebrazione del sacramento è del tutto eccezionale, e può usarsi soltanto in caso di pericolo di morte e mancanza di tempo per ascoltare i singoli penitenti o in caso di grave necessità e senza colpa dei penitenti stessi, non bastando però il semplice afflusso massivo di penitenti, per esempio, in occasione di un pellegrinaggio (cf can. 961). Inoltre, nei fedeli ci deve essere non soltanto il pentimento dei peccati (le adeguate disposizioni) ma anche l’esplicito proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non possono confessare. Altrimenti la assoluzione resterebbe invalida (cf cann. 962-963).

Per questo le assoluzioni sacramentali impartite in forma collettiva, senza che siano osservate le norme stabilite, sono da considerare come gravi abusi.

## **2. Il luogo e la sede della celebrazione del sacramento della confessione**

Il Santo Padre Benedetto XVI in una Allocuzione rivolta ai partecipanti al XXI Corso sul Foro Interno (11 marzo 2010) esortava i pastori a riscoprire l’importanza del sacramento della confessione, sia come penitenti, sia come ministri. Ma non a caso il Papa parlava anche del confessionale come “luogo” della celebrazione del sacramento della riconciliazione, un luogo dove il sacerdote deve “abitare” più spesso. Il luogo e la sede della celebrazione di questo sacramento, infatti, hanno notevole importanza pastorale.

**[Luogo proprio per la celebrazione del sacramento]** Il can. 964 §1 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che il *luogo* proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l’oratorio. Questa indicazione è in sintonia con il carattere liturgico della celebrazione del sacramento, giacché secondo il Diritto il luogo proprio della liturgia è precisamente la chiesa e l’oratorio (cf cann. 1214, 1223). Ma non si esclude che per cause ragionevoli si possa anche celebrare fuori della chiesa o dell’oratorio. Infatti si possono presentare svariate situazioni pastorali ed ovunque. Di qui l’importanza del fatto che il Sacerdote sia sempre ben riconoscibile con il suo abito proprio Egli,

infatti, non è un funzionario per cui non è ingabbiato in un orario di lavoro ma è sempre ed ovunque in servizio. Il suo servizio è scolpito nella sua identità sacramentale.

**[Aspetti pastorali]** Queste norme sono in beneficio dei penitenti. L'uso del confessionale, infatti, è un diritto dei fedeli. Ma allo stesso tempo i vantaggi pastorali sono grandi, soprattutto perché il confessionale con la grata fissa facilita l'integrità della confessione da parte del penitente, che mantiene l'anonimato, e l'imparzialità del giudizio da parte del confessore. Il confessionale ben visibile e con la grata è, inoltre, un mezzo prudenziale che evita, soprattutto in determinati luoghi, pericoli di abusi e di calunnie. Queste sono ragioni di grande convenienza che, sempre che sia possibile, devono essere osservate. I pastori, inoltre, non solo devono preoccuparsi perché i confessionali siano ben visibili, ma devono anche stabilire orari per le confessioni e, quando ci siano più sacerdoti, offrire ai fedeli la possibilità di confessarsi anche durante la celebrazione della Santa Messa.

In questo modo, a una solida preparazione dottrinale i confessori devono aggiungere la carità pastorale e la fedeltà alle norme che la bimillenaria sapienza della Chiesa ha stabilito per la celebrazione del sacramento della penitenza. Così, essi non solo saranno retti nella dottrina, ma anche nella pratica canonica e pastorale, armonizzando nel loro ministero la ortodossia teologica con la orto-prassi nell'azione pastorale.

È bene ricordare anche che nulla può sostituire la preghiera del sacerdote prima e dopo le confessioni per il bene delle anime a lui affidate, e la penitenza o mortificazione volontaria e vicaria per i nostri penitenti. In questo modo il confessionale diventa il "luogo" non soltanto della santificazione di tante anime, ma anche della santificazione del sacerdote. Di questo ci hanno dato esempio tanti santi. Ce lo ricorda ancora Papa Benedetto XVI: *"la fedele e generosa disponibilità dei sacerdoti all'ascolto delle confessioni, sull'esempio dei grandi Santi della storia, da san Giovanni Maria Vianney a san Giovanni Bosco, da san Josemaría Escrivá a san Pio da Pietrelcina, da san Giuseppe Cafasso a san Leopoldo Mandić, indica a tutti noi come il confessionale possa essere un reale*

*‘luogo’ di santificazione”*. (Discorso ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica, 25 marzo 2011).

## **Conclusione**

Siamo nell’Anno Santo della Misericordia, misericordia che si esprime un modo unico quando l’uomo peccatore sperimenta in sé stesso il perdono dei suoi peccati e si riconcilia con Dio e con la Chiesa mediante la ricezione di quello che è appunto il sacramento della misericordia. La confessione, infatti, è *“il sacramento per eccellenza della penitenza e della riconciliazione”* (ReP 22), il sacramento che *“rende presente con speciale efficacia il volto misericordioso di Dio: lo concretizza e lo manifesta continuamente, senza sosta”*. (Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica, 12 marzo 2015).

Papa Francesco non cessa di esortare, con passione, i sacerdoti a dedicare tempo a questo sacro ministero, nel quale il sacerdote agisce non soltanto come un *“canale della misericordia di Dio per i fedeli”*, ma anche come un *“canale di gioia”* per la esperienza della misericordia di Dio. *“Questa divina misericordia può gratuitamente raggiungere tutti quelli che la invocano. Infatti la possibilità del perdono è davvero aperta a tutti, anzi è spalancata, come la più grande delle “porte sante”, perché coincide con il cuore stesso del Padre, che ama e attende tutti i suoi figli, in modo particolare quelli che hanno sbagliato di più e che sono lontani”*. (Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica, 4 marzo 2016).

Ci assista la Beata Vergine Rifugio dei peccatori, Colei che invochiamo Clemente, Pia, Dolce Vergine Maria!